



verbali.2009

COMUNE DI VOLTAGGIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

n. 10/2009

ORIGINALE

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2009. Relazione previsionale e programmatica anni 2009-2011. Bilancio pluriennale 2009-2011. Esame ed approvazione.

L'anno 2009, addì 31 del mese di **Marzo** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze.

Sono presenti i Consiglieri Comunali come segue:

N. d'ord.		Pres	Ass		N. d'ord.		Pres	Ass
1	REPETTO Consolato - Sindaco	X			8	DAGNINO Pier Vito	X	
2	DELLEPIANE Grazia	X			9	RUGGIERI Giuseppe	X	
3	GUALCO Piero Luigi	X			10	CANEPA Giuseppe	X	
4	REPETTO Giacomo	X			11	BISIO Michele	X	
5	TRAVERSO Andrea	X			12	MOSSETTI Gianfranco	X	
6	MONTEVERDE Franco Gino	X			13	RIZZIERI Silvia		X
7	ANFOSSO Gianfranco		X			TOTALI	11	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale *pro tempore* Sig. Avv. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. REPETTO Consolato, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE	REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE
Il Segretario Com.le (Stefano avv. VALERII)	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Caterina TRAVERSO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 adottato nella seduta del 31.03.2008 alle ore 21.00. All'appello effettuato dalla segreteria comunale risultano presenti nr. 13 consiglieri su 13 assegnati. Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. che reca:

Oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, Relazione previsionale e programmatica anni 2009-2011. Bilancio pluriennale 2009-2011. Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori da eseguirsi nell'anno 2009. Esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente punto all'o.d.g. viene discusso per ultimo, passando da nr. 7 al nr. 10 de 131.03.2009.

Vista la deliberazione G.C.n. 17 del 13/03/2009, con la quale sono stati presentati a questo Consiglio Comunale gli schemi di Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2009, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio pluriennale per il triennio 2009/2010/2011 ai sensi dell'art.151 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

Visto che con provvedimento del 18/12/2008 il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha disposto il rinvio al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali anno 2009;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2009;

Rilevato che il Bilancio di previsione è stato formato osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed è stato redatto secondo i modelli approvati con D.P.R. 3/1/1996, n.194, per l'attuazione del D.Lgs.n.267/2000 e D.Lgs.n.77/95;

Considerato che sono stati rispettati gli adempimenti ed i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità ai sensi del secondo comma dell'art.174 del Decreto legislativo n.267/2000;

Evidenziato che non sono stati presentati emendamenti da parte dei membri dell'organo consiliare;

Rilevato che :

- per quanto riguarda le indennità di carica e di presenza agli amministratori (Legge 265/1999 – Decreto Ministero Interno n.119 del 4/4/2000), con propria deliberazione n. 3 del 31/03/2009, adottata in seduta odierna, si è provveduto a determinare, per l'anno 2008, la misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 05/03/2008 si è provveduto alla determinazione, anche per l'anno 2009, della misura dell'indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti della Giunta;
- richiamato l'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a mente del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Consiglio Comunale non ha mai deliberato ed applicato l'aliquota opzionale dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, prevista ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo n.360/98 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 03/04/2007 è stata determinata, per l'anno 2007 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. -, nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza dei soggetti residenti nel Comune ed e che la stessa aliquota è applicata a favore di altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, concessa in uso gratuito ad un figlio residente, e nella misura del 6 per mille, per tutti gli altri immobili imponibili e gli altri soggetti passivi, aliquote che con la presente vengono confermate e recepite;
- con propria deliberazione n.15 del 30/09/2008 si è provveduto ai sensi dell'art.193 Decreto Legislativo n.267/2000 alla verifica degli equilibri di bilancio anno 2008;
- l'Ente non ha la disponibilità di aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n.167/1962, n.865/1971 e n.457/1978, da cedere in proprietà o diritto di superficie per cui non sussiste il presupposto per l'adozione di alcun atto in merito (art.14 Decreto Legislativo n.77/95 e art.14 Legge 131/83);
- Che fa parte integrante del presente atto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 [art. 172 lett. a) D.Lgs. 267/2000];
- Che non sussistono enti cui il Comune partecipa rientranti nella tipologia di cui all'art. 172 lett. b) D.Lgs. 267/2000;
- Che per l'anno 2009 non si è ritenuto provvedere agli adempimenti (determinazione di fasce di reddito) di cui all'art. 5 comma 2° della L.R. 29/04/1985 n. 49, in quanto il Comune non gestisce direttamente il trasporto scolastico. Con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 10 adottata in data 11.02.2009 ai sensi dell'art. 9 comma 6 della legge succitata, si è provveduto ad inviare la rendicontazione dell'attività svolta per l'anno 2008 e alla richiesta di contributo pro quota con certificazione informatica inoltrata alla Regione Piemonte;
- Che le tariffe della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani risultano quelle di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 18/2007 del 26.01.2007 che ha stabilito l'aumento percentuale del 10% sulla TARSU a decorrere dal ruolo anno 2007, per compensare gli aumenti percentuali determinati dal cambio di gestione della raccolta rifiuti deciso di imperio dal Consorzio di Bacino del Novese (di cui è parte Voltaggio) con deliberazione del 12.12.2006, e dell'aumento sullo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati nonchè sul conferimento degli stessi in discarica (oneri di discarica);

- Che le tariffe per il Servizio dell'erogazione dell'acqua potabile, approvate con deliberazione della G.C. n. 151/1992, rimangono invariate rispetto a quelle vigenti e consentono la copertura del servizio nella percentuale di legge. È da precisare che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 63/2005 adottata in data 27.07.2005 e trasmessa alla C.C.I.A.A. Per il controllo di congruità sugli aumenti, è stata elevata la quota fissa per il contatore stabilita con provvedimento CIP n. 45/74 e n. 26/75: il nolo contatore o limitatore degli impianti viene sostituito dalla quota fissa pari ad € 8,366601 ai sensi della delibera C.I.P.E. n. 54 del 04.04.2001. Ai non residenti, come previsto dalla circolare del Ministero delle Attività produttive nn. 552314 del 13 maggio 2005 punto 1.5, la quota fissa viene incrementata fino a 3 volte, solo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio; inoltre è stato abolito con la medesima delibera il minimo garantito. La deliberazione, trasmessa alla CCIAA con nota in data 29.07.2005, è divenuta esecutiva per silenzio assenso, con il decorso del termine di 90gg. Dalla ricezione dell'atto da parte dell'organo di controllo. È da notare che la CCIAA di AL ha respinto un precedente aumento disposto con DGC 28/2005 che è stata annullata e sostituita a tutti gli effetti dalla DGC 63/2005 citata.
- Che le tariffe concernenti il diritto di fognatura e il canone di raccolta e depurazione delle acque reflue per le utenze civili sono adeguate nelle misure ex lege rispettivamente di EURO 0.087797 e EURO 0.258228 in ragione di metro cubo, ai sensi dell'art. 3 commi 42 - 43 L. 549/95, con tariffe convertite in Euro con l'utilizzo di n. 6 decimali in applicazione della Deliberazione C.I.P.E. sulla conversione. Tali tariffe consentono la copertura del servizio nella percentuale di legge, e sono state inserite al titolo III con applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 31 commi 28 e 30 della L. 448/98;
- Che le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D. Lgs. 507/93 e s.m.i.) rimangono invariate, tenendo presente che la L. finanziaria n. 448/2001 all'articolo 10 comma 1 lett. a) ha previsto, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la possibilità di deliberare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro il 31 marzo di ogni anno e decorrono comunque dal 1° gennaio di ogni esercizio finanziario;
- Che le tariffe della canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93, rimangono invariate;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/1998 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della COSAP e determinate le relative misure di applicazione;
- Che con riferimento quanto previsto dalla L.R. 15/89 e L.R. 39/97 in ordine all'utilizzo da parte dei Comuni del Fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso, risultano pervenute n. 2 richieste di finanziamento, cristallizzate in apposita delibera consiliare adottata nella seduta odierna e avente il numero progressivo **04/2009 del 31.03.2009**;
- Che per gli adempimenti ex art. 14 L. 131/83 non sussistono i presupposti;
- Che non è stato previsto l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ai sensi dell'art. 49 comma 7 L. 449/97;
- Che l'art. 27 comma 7 lett. b) della L.F. n. 448/2001 ha modificato l'articolo 167 del D.Lgs. 267/2000, rendendo facoltativa l'iscrizione delle quote di ammortamento nel bilancio di previsione, per cui, il Comune di **Voltaggio**, forte di tale normativa permissiva, non ha iscritto le relative poste nel bilancio annuale e nel pluriennale **2009-2011** a parte la quota di ammortamento obbligatoria del fondo di riserva ex art. 166 del D.LGS 267/2000;
- Di aver previsto l'apposito fondo di mobilità ex art. 20 D.P.R. 465/97;
- Che ai sensi dell'articolo 1 comma 21 della legge 31 dicembre 2004 n. 311 (per l'anno 2005) e ai sensi dell'articolo 1 comma 138 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (per l'anno 2006) i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e quindi anche il Comune di **Voltaggio** sono esonerati dai vincoli del patto di stabilità interno e tale disposizione è quanto meno opportuna per i piccoli Enti, già penalizzati dai tagli ai trasferimenti erariali;
- Di aver tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18 della L. 109/1994 e s.m.i., circa la costituzione di fondi a titolo di incentivi per spese di progettazione, non previsti nel Comune di **Voltaggio** per la mancanza di un Ufficio Tecnico incardinato nell'organigramma comunale;
- Di aver tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 D.P.R. 554/99 in ordine allo stanziamento di fondo per accordi bonari, dando atto che lo stesso è ricompreso, ai sensi del comma 2 della prefata disposizione, negli stanziamenti inerenti la realizzazione degli interventi programmati;
- Che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244 e segg. del D.Lgs. 267/2000;
- Che i documenti contabili predisposti dall'Ufficio ragioneria sono stati redatti, già a decorrere dall'anno 2002, avendo come base l'unità di misura monetaria europea "L'EURO", ai sensi del D.Lgs. 213/98 e della Circolare F.L. 35/98;
- Che nell'elaborazione del documento contabile si è tenuto conto della normativa della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nonché della **Deliberazione 26 gennaio 2006 della Autorità Per La Vigilanza Sui Lavori Pubblici**, recante: **"Indicazione delle modalità attuative dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"** e delle **istruzioni operative pubblicate sul sito internet il 07.03.2006, a mente delle quali: "Disposizioni transitorie : Durante il periodo transitorio non è previsto il rilascio di un codice di identificazione della procedura di selezione. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento della contribuzione nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione da effettuarsi con le seguenti modalità: a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584) presso la Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma; b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato-sezione di Roma, contabilità speciale 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (codice fiscale 97163520584). La stazione appaltante dovrà indicare quale causale del versamento: - la denominazione della stazione appaltante - l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di identificare la procedura di selezione. Il termine di trenta giorni fissato per effettuare il versamento decorre dalla data di pubblicazione della procedura di selezione (pubblicazione di bando, spedizione di lettera di invito alla presentazione dell'offerta, contatto diretto, ecc.). La commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di selezione presso la stazione appaltante è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento postali o della tesoreria provinciale dello Stato, esibite dai partecipanti, ed è tenuto ad escludere dalla procedura di selezione i partecipanti che ne sono sprovvisti".**
- Che nell'elaborazione del documento contabile si è tenuto conto della normativa della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nonché della Deliberazione del Consiglio dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 10.01.2007, rubricata:

“ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 PER L’ANNO 2007”;

- **Che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 04/2008 adottata in data 03/03/2008** si è provveduto ad adottare, in stralcio del regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi del Comune di VOLTAGGIO (AL), il nuovo articolo 19 che per porre ossequio all’art. 3 commi 55 - 56 - 57 finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007 n. 244, già trasmesso (in data 14/03/2008) alla Corte dei Conti, Sezione Regionale del Piemonte, per l’esercizio del controllo successivo sugli atti degli Enti Locali. Con la medesima deliberazione si è provveduto in merito a quanto previsto dall’articolo 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- **Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2009 del 13.03.2009** si è provveduto ad adottare lo stralcio della programmazione triennale del personale, in osservanza dell’articolo 39 L. 449/1997 dell’art. 3 comma 79 della legge finanziaria anno 2008 - legge 24 dicembre 2007 n. 244. Con la medesima deliberazione si porrà ossequio al prospetto per la verifica del rispetto dei parametri utili ai fini dell’esercizio della deroga dei limiti sulle spese di personale ai sensi dell’articolo 1 comma 120 e 121 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha modificato l’articolo 1 comma 562 della L. 296/2006;
- **si è tenuto presente quanto previsto dalla nuova legge finanziaria in materia di incarichi esterni**, oltre che con l’adozione del regolamento ai sensi della citata DGC 04/2008 anche con la verifica del rispetto dei parametri di cui all’articolo 1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, il quale prevede l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi all’affidamento degli incarichi di collaborazione e di consulenza, completi dell’indicazione del soggetto, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; dall’art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante; dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni rendono note, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico;
- visto che la violazione degli obblighi in materia di pubblicizzazione degli incarichi di collaborazione e di consulenza comporta l’applicazione di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, come previsto: dall’articolo 1, comma 127, secondo periodo, della Legge n. 662/1996, in base al quale in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; dall’articolo 53, comma 15, del decreto legislativo n. 165/2001, in quale prevede che in caso di inadempienza all’obbligo di pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web previsto dal comma 14, non è possibile affidare nuovi incarichi fino a quando non si adempie;

Ritenuto necessario individuare idonee misure organizzative per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni all’amministrazione, nonché per la relativa pubblicazione sul sito web, al fine di conferire data certa al momento della pubblicazione dell’incarico e di verificare il corretto adempimento delle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto altresì necessario adottare il piano triennale di razionalizzazione delle autovetture, delle dotazioni strumentali e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, previa ricognizione delle dotazioni strumentali esistenti, ai sensi dell’articolo 2 comma 594 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Rilevato altresì che si è tenuto conto di quanto disposto:

- dall’art.12 del D.Lgs. 21/12/1999, n.554, in merito al fondo per gli accordi bonari che è stato inserito nelle previsioni del bilancio pluriennale, secondo i rispettivi interventi di spesa per opere pubbliche;
- dall’art.11 del Decreto Legislativo 18/2/2000 n.56, relativo alla soppressione della compartecipazione all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive che sarà compensato da un incremento di pari importo dei trasferimenti erariali;
- dall’art.36 del citato D.Lgs.n.446/97 con lo stanziamento relativo all’I.C.I.A.P. ed alla Tassa sulle concessioni comunali solo per eventuali riscossioni arretrate;
- dal Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446 (Istituzione dell’IRAP), con la previsione di Bilancio nella spesa a carico del Comune (soggetto passivo d’imposta) per ciascun servizio interessato;
- dalle disposizioni vigenti in merito ai contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sulle retribuzioni al personale dipendente;
- dall’art.166 del Decreto Legislativo n.267/2000 in merito al Fondo di riserva iscritto in Bilancio;
- dall’articolo 11 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2007 n. 222, per precisare che il Comune di Voltaggio non intende applicare l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti in genere contratti nell’esercizio della facoltà di indebitamento;
- **Ritenuto necessario individuare idonee misure organizzative per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni all’amministrazione**, nonché per la relativa pubblicazione sul sito web www.anagrafeprestazioni.it, al fine di conferire data certa al momento della pubblicazione dell’incarico e di verificare il corretto adempimento delle disposizioni sopra richiamate;
- **Ritenuto altresì necessario adottare:**
 - 1) **il Piano triennale di razionalizzazione delle autovetture**, delle dotazioni strumentali e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, previa ricognizione delle dotazioni strumentali esistenti, ai sensi dell’articolo 2 comma 594 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
 - 2) **il Piano delle Alienazioni immobiliari** ai sensi dell’art.58 del D.L.25.6.2008 n.112, convertito con modificazioni nella L.n.133 del 6.8.2008;
- **Richiamato l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262**, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del d.L. n. 262/2006;
- I commi 33-35, che prevedono l’aggiornamento delle variazioni culturali dei terreni agricoli da parte dell’AGEA;
- Il comma 36, che prevede che l’Agenzia del territorio effettui l’accertamento dei fabbricati non accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità;

- I commi 37-38, che prevedono come ulteriore requisito di ruralità dei fabbricati l'obbligo, per l'imprenditore agricolo, di essere iscritto al registro imprese della Camera di commercio;
- I commi 40-44, che prevedono la revisione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E6 ed E/9 per gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato ovvero usi diversi, dotati di autonomia reddituale e funzionale;

• Il comma 45, che ha aumentato il moltiplicatore della rendita catastale delle unità immobiliari del gruppo B da 100 a 140;
Richiamata altresì la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge finanziaria 2008", ed in particolare: l'articolo 1, comma 5, il quale ha istituito, in aggiunta della detrazione ordinaria, una nuova detrazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di € 200, a favore delle unità immobiliari censite nelle categorie da A/2 ad A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; l'articolo 1, comma 7, il quale prevede che la minore imposta derivante ai comuni per effetto della nuova detrazione per l'abitazione principale è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali erogati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal comune, salvo conguaglio; l'articolo 1, comma 287, il quale prevede che l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto ai comuni a titolo del minore gettito ICI per la detrazione sull'abitazione principale viene determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l'anno 2007; Visto che nella stesura del bilancio di previsione esercizio finanziario 2008 si è tenuto conto di tale maggiore detrazione nel calcolo degli stanziamenti di entrata con modifica delle relative partite contabili;

Richiamato altresì il D.L.n.93/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 Luglio 2008 n.126, che all'art.1 prevede quanto segue:

- al comma 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- al comma 2, determina che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;
- al comma 3, stabilisce che l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 che la minore imposta derivante ai comuni per effetto della nuova detrazione per l'abitazione principale è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali erogati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal comune, salvo conguaglio;
- al comma 4 stabilisce che La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
- Visto che nella stesura del bilancio di previsione esercizio finanziario 2009 si è tenuto conto di tale esenzione nel calcolo degli stanziamenti di entrata con modifica delle relative partite contabili;

Richiamato l'articolo 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato per l'anno 2007 e per l'anno 2008; b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997; **Richiamato inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della Legge 23 dicembre 1998, n. 498, ovvero: criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa; possibilità di considerare l'intero costo di spazzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;**

Richiamato l'articolo 2 comma 12 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per precisare che il Comune di Voltaggio non si avvale, al momento, della possibilità di istituire Uffici Unici di Avvocatura (mediante convenzioni con altri Enti Pubblici) per lo svolgimento delle attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, poiché al momento la gestione del contenzioso non presenta rischi tali da giustificare l'istituzione di un apposito Ufficio all'uopo deputato; **Rilevato che si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Voltaggio, ai sensi Visti i commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che testualmente dispongono: Art. 3. 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. **Visti gli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;****

Viste e richiamate alcune norme introdotte dal D.L. 93/2008 e dal D.L. 112/2008 come rese note dal Dipartimento per la finanza locale dell'ANCI, ovvero:

Art. 48. Bilancio energetico.

Le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni CONSIP. Le altre amministrazioni, compresi gli Enti Locali, adottano misure atte ad ottenere risparmi equivalenti.

Art. 58. Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti locali.

Ciascun ente, con delibera di giunta, individua i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione. I beni possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del predetto Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa.

Il comma 11, riduce di 200 milioni di euro, a decorrere dal 2009, i trasferimenti erariali sul fondo ordinario spettanti ai comuni. Il comma 18 istituisce, per l'anno 2009, un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione sulla base di apposite convenzioni, tra il Ministero dell'Interno e i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.

Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali.

Alle Regioni ed agli Enti Locali è fatto divieto di stipulare, fino all'entrata in vigore di apposito regolamento statale e comunque per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, contratti relativi a strumenti finanziari derivati. È altresì vietato ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedono modalità di rimborso mediante rata di ammortamento comprensivo di capitale e interesse. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trenta anni.

Art. 63. Esigenze prioritarie.

Il comma 12, istituisce il Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010 e per l'anno 2011. La ripartizione delle risorse avverrà con Decreto interministeriale.

Art. 63 bis. Cinque per mille.

Per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, i comuni vengono riammessi al riparto del fondo per le attività sociali svolte del comune di residenza del contribuente. L'utilizzo delle somme deve essere rendicontato.

Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

Il comma 4 stabilisce, tra l'altro, che nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possano prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Art. 77 quater. Modifica alla tesoreria unica ed eliminazione delle rilevazioni dei flussi trimestrali di cassa.

Con l'articolo 77 - quater, della legge di conversione del DL 112/2008, sono state estese a tutti gli enti locali le disposizioni che, con il DlgS 279/97, avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica che era stato definito con la legge 720/84. Il DlgS 279/97, consentiva di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato, tutte le "cosiddette" entrate proprie; cioè, oltre a rendere gli enti più autonomi, consentiva anche agli enti di realizzare, su quelle disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera; ovviamente, in questi casi la consistenza degli interessi attivi era determinata dai singoli contratti di tesoreria. Inoltre, il sistema di tesoreria "mista", consentiva anche agli enti che disponessero di liquidità esuberanti rispetto alle proprie necessità, di investire in forme più convenienti (pronti conto termini, Buoni ordinari del tesoro, o altro) parte di questa liquidità realizzando una redditività superiore anche a quella prevista dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio tesoriere. Il DlgS 279/97, prevedeva che le novità descritte, entrassero in vigore, in via sperimentale, dall'1/1/1999 solo per i Comuni con più di 1.000 abitanti; con provvedimenti successivi, si stabilì che il sistema di tesoreria misto, fosse esteso a tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti ed alle province. Le norme che avevano previsto l'introduzione del sistema Siope, avevano, poi, esteso questa possibilità anche agli enti (una cinquantina) che si erano prestati ad applicare in via sperimentale il nuovo sistema di codifica dei pagamenti e degli incassi. Il comma 1 dell'articolo 77 quater della legge di conversione del DL 112/2008, ritenendo concluso il periodo di sperimentazione, estende il sistema di tesoreria mista, a tutti gli enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti. Conseguentemente, il comma 9 del citato articolo, stabilisce che dal 1/1/2009 cesseranno di avere efficacia le disposizioni che avevano specificato le modalità attraverso le quali procedere alla sperimentazione del sistema di tesoreria mista. Questa innovazione, pertanto, riconosce a tutti gli enti locali una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare anche un incremento delle entrate. Si ritiene importante rilevare, inoltre, che il comma 7 dell'articolo in questione, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 7 del DlgS 279/1997, ha stabilito che nelle contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello Stato, affluiscono solo le entrate "provenienti direttamente dal bilancio dello Stato"; la norma abrogata, invece, stabiliva che dovevano essere versate nelle contabilità speciali infruttifere, le entrate "provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato". Il fatto che confluissero in questi conti anche le entrate provenienti indirettamente dallo Stato aveva creato notevoli difficoltà interpretative, che spesso avevano dato luogo a interpretazioni svantaggiose per gli enti locali. Ora, invece, la norma fa riferimento chiaramente solo alle entrate direttamente derivanti dallo Stato, quindi dovrebbero essere superati i dubbi connessi alla precedente versione. Il comma 11, poi, introduce alcuni elementi di semplificazione, stabilendo che gli enti soggetti al Siope (pertanto tutti gli enti locali) ed i rispettivi tesorieri, non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 468/78; i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide costituiranno un allegato obbligatorio al rendiconto, il cui contenuto sarà definito da un Decreto del Ministero dell'economia.

Art. 77. Patto di stabilità interno.

Viene confermato l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. I comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 1.340, 2.200 e 3.900 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'art. 82.11 T.U. In tal modo, oltre a confermare la previgente regola per la corresponsione dei gettoni di presenza, elimina la possibilità di incrementare le indennità di funzione a Sindaci, Presidenti di provincia, Assessori comunali e provinciali, Presidenti dei consigli, con delibera degli enti locali.

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione.

L'articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008. Più specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, introducendo deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, previsto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. È inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati. I commi 2 e 3 sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, che recano una disciplina volta a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di collaborazione, provvedendo in particolare a ridefinire e ad uniformare il campo di applicabilità della disciplina introdotta dai commi 55 e 56, che facevano riferimento a fattispecie non del tutto coincidenti. In particolare viene stabilito che gli incarichi devono riferirsi ad attività istituzionali individuate dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42.2 del T.U. Nel regolamento ex art. 89 T.U. non va più indicato il limite massimo della spesa, il quale è fissato nel bilancio preventivo.

Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa.

La norma mira ad una ulteriore riduzione della spesa per studi, consulenze, convegni, mostre e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 15 tuttavia dichiara che le riduzioni non si applicano in via diretta agli enti locali e, si ha ragione di ritenere, che non si applichino nemmeno alle loro società. (comma 7).

I.C.I. prima casa (art.1 D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08; art. 77 bis D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08).

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse dall'imposta anche le unità assimilate all'abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera. Sono altresì escluse le abitazioni del coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'alloggio coniugale, nonché quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, quelle assegnate dagli IACP. Sono invece escluse dal beneficio fiscale le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9. Il minor gettito, comprensivo di quello previsto dalla Legge 244/07 (1,33% fino a 200,00 euro), sarà rimborsato ai singoli Comuni con le modalità previste da un Decreto Ministeriale, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del

Patto di stabilità e della tutela dei piccoli Comuni. L'art. 77 bis, comma 32, del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, a tal fine, prevede la certificazione del minor gettito da parte dei singoli Comuni.

Fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, fermo restando l'eventuale aumento per recuperare il mancato rispetto del Patto di stabilità ex Legge 296/06. Quanto sopra, con esclusione della TARSU, è confermato per il triennio 2009-2011, ovvero fino alla attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011, dall'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08.

Opere di urbanizzazione primaria (art. 2, c. 5)

Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle OO.UU. primaria di cui all'art. 16, c. 7, del DPR 380/01. Ciò comporta la fruibilità dell'aliquota IVA agevolata del 10% ex nn. 127 *quinquies* e *septies* della Tabella A, Parte III, DPR 633/72.

Distretti produttivi e reti di imprese (art. 6-bis)

Agli enti locali è riservato il potere regolamentare agevolativo concernente i propri tributi relativamente ai distretti produttivi (introdotti come soggetti tributari autonomi dalla L. 266/05) e le reti di imprese (per organizzazione integrazioni di filiera, scambio tecnologico, etc.) come verranno definite da apposito decreto interministeriale.

Piano casa (art. 11, c. 5)

Nel piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede il coinvolgimento di Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici e privati, gli appositi accordi di programma potranno prevedere riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione.

Abolizione elenchi clienti e fornitori (art. 33)

Sono stati aboliti gli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 8-bis, mediante l'abrogazione del pertinente comma 4-bis. L'abolizione comporta automaticamente l'inapplicabilità delle sanzioni per eventuali irregolarità od omissioni commesse in relazione agli elenchi per gli anni 2006 e 2007 (art. 3, D.lgs 472/97).

Accesso agli elenchi dei contribuenti (art. 42)

Viene modificato l'art. 69 del DPR 600/73 con la sostituzione del 6° comma concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. Essi saranno depositati, oltre che presso gli uffici, anche presso i comuni per un anno ed accessibili in base alla disciplina contenuta nella L. 241/90.

Devoluzione 5% gettito IRPEF (art. 63-bis)

Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi per il 2008, i Comuni sono riammessi tra i beneficiari della devoluzione volontaria del 5% dell'IRPEF. Le relative somme saranno vincolate al finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

Collaborazione dei Comuni con l'Amministrazione finanziaria finalizzata alla lotta all'evasione (art. 83, c. 4, 11 e 16)

Ad integrazione della normativa che prevede la devoluzione del 30% del gettito derivante dall'accertamento di evasione fiscale erariale in virtù della collaborazione dei Comuni (art. 1, D.L. 203/05, convertito in L. 248/05), è previsto (comma 4) che il Dipartimento delle Finanze fornisca ai comuni interessati, anche per il tramite dell'ANCI, l'elenco delle relative iscrizioni a ruolo. Nel comma 11 inoltre è prevista la collaborazione dei comuni chiamati a segnalare all'Agenzia situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito (c.d. "redditometro"). Il comma 16 dispone obblighi di informativa periodica all'Agenzia da parte dei comuni circa gli iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) e la loro effettiva cessazione di residenza nel territorio comunale.

Studi di settore (art. 83, c. 20)

All'elaborazione degli studi di settore validi per gli accertamenti delle imposte erariali potranno partecipare anche i comuni.

Accesso al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate (art. 83, c. 28-sexies)

Anche gli enti locali (oltre ai soggetti concessionari dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali) possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli intermediari finanziari (p.e. banche). Il potere di accesso è esercitabile personalmente da dirigenti o responsabili dell'area tributi soltanto previa ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.

Adesione ai verbali di constatazione (art. 83, c. 189)

I processi verbali di constatazione concernenti IVA e imposte dirette redatti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza possono essere oggetto di adesione da parte del contribuente entro 30 giorni dalla consegna, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/8 (art. 5-bis, D.lgs 218/97). La mancata adesione ai PVC non pregiudica l'eventuale ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 5 del citato decreto 218.

Rilevato che si è tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 21 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sulla impossibilità di deferire nei contratti pubblici la competenza ad un collegio arbitrale, ma che tale normativa di settore è stata procrastinata nell'efficacia dal decreto c.d. "milleproroghe" Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Considerato che:

- le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamenti dei mutui non sono complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata;
- non è stato applicato al Bilancio 2009 l'avanzo di amministrazione;
- sono stati utilizzati i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni urbanistiche per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale nel rispetto della percentuale prevista per l'anno 2008 dall'art.1, comma 713 della L.296/2006;
- i proventi per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada sono previsti come devoluti per le finalità di cui all'art.10 della Legge 366/98;
- a norma dell'art.20 del D.P.R. n.465 del 4/12/1997, relativo al Regolamento sul nuovo ordinamento dei Segretari, è stato previsto l'apposito fondo ivi disciplinato;
- si è tenuto conto degli oneri previsti dal C.C.N.L. Comparto delle Regioni ed delle Autonomie Locali 9/5/2006;
- è stata verificata l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt.244-245-246 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di dissesto finanziario degli Enti Locali;

Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale sono stati redatti, ai sensi degli artt.170 e 171 del D.Lgs.n.267/2000, tenuto conto del quadro legislativo cui si è fatto riferimento;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio annuale per l'esercizio 2009, con gli atti di cui lo stesso, a norma di legge, è corredato;

Dato atto che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione e sui documenti a corredo, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n.267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Vista la Legge n.662/1996;

Vista la Legge n.449/1997;

Vista la Legge n.448/1998;

Vista la Legge n.488/1999;

Vista la Legge n.388/2000;

Vista la Legge n.448/2001;

Vista la Legge n.289/2002;

Vista la Legge n.350/2003;

Vista la Legge n.311/2004;

Vista la Legge n.266/2005;

Vista la Legge n.296/2006;

Vista la Legge n.244/2007;

Vista la Legge n. 133/2008;

Vista la legge n.203/2008;

Verificato che con deliberazione di G.C. n.78/2008 del 03.09.2008, e successivi atti modificativi, si è proceduto alla redazione ed approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche in applicazione dell'art.14 della Legge 11/2/1994 n.109, come modificato dall'art.4 della legge 1/8/2002 n.166 ora trasfuso nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, Codice Unico dei contratti pubblici relativo ai lavori e alle forniture;

Vista e richiamata in parte *qua* la legge 203/2008, (legge finanziaria per l'anno 2009) analizzata nel dettaglio nella G.C. n. 17-2008 di approvazione dello schema di bilancio, che qui si intende fatta propria e resa disponibile *per relationem* ad integrazione della motivazione che sta alla base della approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI:

- **Relazione Sindaco:** conferma delle tariffe / aliquote ed imposte dell'anno 2008 anche per l'anno 2009. L'abolizione dell'ICI prima casa ha comportato, contabilmente, l'iscrizione di un contributo dello Stato E. titolo II maggiorato del gettito perso e decurtazione delle entrate corrispondenti al titolo I. Assegnazione di un contributo della Regione Piemonte pari ad € 70.000 per opere igienico sanitarie L.R. 18-84. L'Amministrazione ha intenzione di chiedere un contributo di € 10.000 per effettuare dei lavori sui locali della mensa scolastica, divenuta ormai stretta per l'aumento del numero degli utenti. È stata altresì effettuata una richiesta di contributo alla CRT Torino per la messa in sicurezza dell'Oratorio S. Sebastiano, ancora gravato da ordinanza comunale di inagibilità. La C.M. AVLAO ha promesso e stanziato l'erogazione di un contributo di € 12.000 per la manutenzione di strade a vocazione c.d. "fungina". Crescono le spese a bilancio per lo smaltimento degli R.S.U. mentre rimangono sostanzialmente stabili le spese per il personale ed il funzionamento delle strutture rispetto al 2008. Il costo per il servizio smaltimento rifiuti continua a crescere, la copertura a bilancio è abbastanza bassa, mentre esose risultano le spese per il funzionamento del servizio. Stanziati 13.000 e per il rifacimento dei due passaggi pedonali sul Ponte della Strada provinciale. Non vi sono, ad oggi, altre fonti di finanziamento oltre quelle enunciate e puntualmente iscritte a bilancio.
- **Richiesta di chiarimenti da parte del Consigliere Sig. MOSSETTI Gianfranco** su alcuni lavori di abbellimento del paese (patrimonio in generale) e sul cimitero vecchio, che necessita di manutenzioni urgenti (vedi bilancio 2008). La richiesta trova parziale risposta nei chiarimenti del Sindaco che parla di un contributo regionale di € 40.000 per la manutenzione del Cimitero, il cui progetto è già stato approvato ed ora trovasi nella successiva fase di appalto. Qualche migliaio di € (circa 6.000) residuano dal mutuo di € 150.000 perché lo stanziamento iniziale ha subito delle variazioni a causa della rottura della fognatura nel Rio Morzone, che ha richiesto un intervento urgente ed una spesa notevole per la riparazione, che ha consumato molti dei fondi del mutuo e costretto ad un ripensamento degli interventi.
- **Intervento del Consigliere Sig. Bisio Michele**, che torna a sottolineare, come già fatto in passato, che l'Amministrazione non ha mai reso una relazione politica. Con una battuta espone che il Comune di Voltaggio potrebbe anche avere una gestione commissariale perché per il 90% le spese esposte hanno carattere obbligatorio. Manca tutto l'aspetto della relazione politica della Giunta Comunale. La copertura della TARSU solo all'80% non consente un corretto svolgimento del servizio. La copertura del servizio mensa al 50% è politicamente positiva ma costringe a cercare fondi in bilancio per provvedere alla copertura della percentuale di servizio non autofinanziata. Bisogna attuare delle economie di scala, bisogna altresì fare delle scelte politiche. Pensa ad esempio alla proposta di ECONET di utilizzare delle compostiere per il rifiuto organico, o per il posizionamento di contenitori per lo sfalcio dell'erba. Propone ad esempio un secondo passaggio per la raccolta della carta e della plastica, per evitare il riempimento dei contenitori di quelle tipologie di rifiuto. Rammenta il consigliere relatore che con il passaggio a TIA il Comune dovrà avere per legge la copertura del servizio al 100%. Nelle pieghe del bilancio vi sono piccole cose da utilizzare per il patrimonio comunale. L'Amministrazione ha privilegiato progetti faraonici rispetto alle proprie risorse finanziarie. Il mutuo da euro 150.000 per la manutenzione del patrimonio comunale è stato deciso solo in questi ultimi 2 anni. Bisogna trovare la maniera di attuare in autonomia alcuni interventi perché non è possibile vivere solo con i contributi. Si devono trovare delle sinergie, potenziare i servizi associati per portare beneficio all'Amministrazione. Non dimentica poi di menzionare il consigliere che il bilancio è in sofferenza e lo dimostra anche il fatto che utilizza parte dei proventi dalla vendita di loculi cimiteriali per il pareggio della spesa corrente.
- **PROSEGUE RELAZIONE SINDACO** i problemi dei Comuni derivano dalla finanza derivata e dal fatto che non vi è nessuna autonomia finanziaria. Il rifacimento della fognatura e del depuratore del Comune ha richiesto circa 500 milioni delle vecchie lire ed è stato finanziato in parte con fondi regionali ed in parte con mutui a contributo dello stato, plafond 1988-92. Con gli aumenti tributari sono poche le leve che possono essere sfruttate. È giusto fare una verifica della gestione del servizio rifiuti, che, tra l'altro, dovrebbe essere pagato rispetto al peso della spazzatura prodotta ma che in realtà solo alcune pesature vengono effettuate dai camion del servizio Sir-Mas (prima) ed ECONET (ora). L'area ecologica comunale vive un momento difficile di riorganizzazione e non si sa fino a quando potrà rimanere aperta. I detriti vengono raccolti nell'isola ecologica e farli portare via costa moltissimo. Il contenimento delle spese, è ovvio, contrasta con il miglioramento dei servizi. I lavori pubblici possono essere eseguiti solo con un contributo di enti superiori. Nelle spese ordinarie ci sta ben poco, altrimenti. Non si riesce, ad esempio, a completare il muro di sponda del Torrente Lemme (contributi richiesti a tutti gli Enti preposti, e ancora ad oggi non pervenuti); l'illuminazione di Via dell'Amore è stata fatta con fondi propri dopo una miriade di domande in Regione che non sono mai state finanziate. E' vero che nel bilancio non è presente una relazione politica ma è anche vero, conclude il Sindaco, che purtroppo ho avuto qualche problema in più.
- **Punti toccati dal Consigliere Sig. MONTEVERDE Franco** **Gino:** il consigliere relatore parla di una difficile via d'uscita dalla risicata gestione dei bilanci comunali. È possibile forse tenere un atteggiamento più aggressivo e gestire in maniera decisa i rapporti con gli Enti Superiori, per ottenere di più. Per esempio, produrre energia elettrica è una occasione di rilancio della Montagna che aiuta la gestione complessiva del sistema e anche degli elettrodomesti. A questo proposito insiste molto sul concetto che le opposizioni cieche danneggiano prima di tutto l'economia della Montagna. Con la produzione di energia elettrica il comune può rendersi autonomo. Apparentemente nessun movimento politico è ostile ai piccoli comuni ma c'è nella normativa un rastrellamento di risorse appannaggio dei grandi centri (vedi Roma Capitale etc.). Nella gestione dell'impianto di biomasse abbiamo perso molto tempo e la presenza della C.M. AVLAO è stata assolutamente negativa; se non ci fossero stati Michele e Mino (i consiglieri BISIO e REPETTO) non ne saremmo usciti. Si profilano all'orizzonte delle riforme in senso federalista ma non c'è spazio per le piccole comunità. La Montagna appenninica rimane in una posizione di subordinazione assoluta. Sembra che la Provincia di AL sia disponibile a trattare sull'implementazione dell'eolico; così anche sul fotovoltaico, campo nel quale le tecnologie sono tutte di importazione mentre noi dobbiamo colmare il gap con gli altri paesi europei all'avanguardia. Non si possono perseguire i risparmi con scelte burocratiche che aumentano i costi complessivi e diminuiscono le produttività.

- **RIPRENDE LA RELAZIONE DEL CONSIGLIERE BISIO**, che precisa la positività del lavoro svolto in Commissione Ambiente della CM AVLAO che ha molto aiutato la gestione della pratica dell'impianto di biomasse presso la provincia di Alessandria, durante la conferenza di servizi. Attenzione, precisa il consigliere, che la necessità di soldi non spinga solo verso l'interesse all'incasso. Sottolinea poi che, nella relazione tecnica allegata al bilancio, non accetta l'espressione "ICI imposta pesante e vergognosa" seppur virgolettata perché presa a piè pari da un articolo sugli EE.LL.
- **IL SINDACO** precisa che l'ICI è una voce sostanziale nel bilancio. Sulla imposizione di tale tassa vi sono opinioni diverse. È vero che aumentare le tasse sulla casa può essere una scelta facile.
- **TORNA a puntualizzare il concetto il Consigliere BISIO M.** che l'ICI è sempre stata una voce sostanziale del bilancio, per cui la definizione forte portata in relazione non è condivisibile. Seguono alcune informazioni come la reintroduzione del 5 per mille a favore dei Comuni da questo anno, per cui bisogna fare breccia nei cittadini legandolo ad un progetto, come bisogna legare ad un progetto di rivitalizzazione i contributi ricevuti dalla regione per il miglioramento del tessuto commerciale esistente. Una nota sull'ICI conclusiva che, sembra (dice il consigliere Monteverde) che possa essere recuperata con i disegni di legge sul federalismo fiscale.
- **Seguono infine alcune note sul problema del disordine che persiste negli Uffici Comunali, e sulla attesa misurazione della antenna TELECOM** posta a centro del paese, che non hanno trovato risposta anche perché il Vicesindaco, che si è occupato di quest'ultima vicenda, per problemi personali questa sera non è presente alla riunione del Consiglio.

QUINDI, dopo ulteriori ed approfondite discussioni, si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione:

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, LA QUALE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:	11
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI	11
CONTRARI	00
ASTENUTI	00

DELIBERA

- **di approvare il Bilancio di Previsione 2009 nelle risultanze finale di cui all'allegato "A" alla presente;**
- **di approvare a corredo del Bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2009 i seguenti allegati:**
 - **la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2009-2010-2011;**
 - **il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2010-2011.**
 - **Il programma per il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni, in ossequio al regolamento adottato ai sensi della DGC n. 08/2008 richiamata nella narrativa della presente deliberazione;**
 - **Il piano triennale di razionalizzazione delle autovetture, delle dotazioni strumentali e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, ai sensi dell'articolo 2 comma 594 della legge 24 dicembre n.244, soggetto a ricognizione periodica per la corretta stima successiva da effettuarsi con l'aggiornamento dell'inventario e del conto del patrimonio;**
 - **Il piano triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell'elenco annuale dei lavori da eseguirsi nell'anno 2009, solo per quegli interventi unitari il cui costo è superiore ad € 100.000, come previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 128 comma 1 ex art. 14 legge 109/1994;**

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, riscontrati nella necessità di superare repentinamente i limiti burocratici derivanti dall'esercizio provvisorio e constatati nel raggiungimento di una agevole e agile gestione ordinaria/straordinaria, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento:

Di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato

PRESENTI:	11
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI	11
CONTRARI	00
ASTENUTI	00

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI VOLTAGGIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
TITOLO 1 - Entrate tributarie	327.163,00	TITOLO 1 - Spese correnti	707.466,00
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz. Del.	257.781,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	187.800,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	132.279,00		
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	208.800,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	926.023,00	TOTALE SPESE FINALI	895.266,00
TITOLO 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	TITOLO 3 - Spese per rimborso di prestiti	30.757,00
TITOLO 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	191.500,00	TITOLO 4 - Spese per servizi per conto di terzi	191.500,00
TOTALE	1.117.523,00	TOTALE	1.117.523,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	Disavanzo di Amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.117.523,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.117.523,00

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FTo (REPETTO Rag. Consolato)

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTo (Avv. Stefano VALERII)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **15 APR. 2009**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge.

Dalla Residenza Comunale, li **15 APR. 2009**

Per attestazione
IL MESSO COMUNALE
Fb Marco REPETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTo (Avv. Stefano VALERII)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.
 essendo stata pubblicata a fare data dal _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Stefano VALERII)

ORIGINALE

Voltaggio, li _____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Stefano VALERII)

Copia conforme ad uso amministrativo.

Voltaggio, li **15 APR. 2009**
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Stefano VALERII)

